

Delibera n. 149/2024

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Esiti della verifica sulla corretta applicazione della delibera n. 87/2024 e dei Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.**

L’Autorità, nella sua riunione del 7 novembre 2024

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-bis;
- VISTA** la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, recante “Approvazione modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”, ed in particolare il Modello 1, con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare le misure 5 (Ambito di applicazione), 6 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 7 (Informativa da parte del gestore), 8 (Esito della consultazione) e 9 (Attività di vigilanza), dell’Allegato “A”, Modello A (di seguito: Modello), nonché i relativi annessi, con la medesima delibera approvati;
- VISTA** la nota del 2 febbraio 2024, assunta al prot. 13415/2024, e la relativa documentazione ivi allegata, con cui la Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio - S.p.A. (di seguito: SACBO), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 3 marzo 2024, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, in applicazione del Modello;
- VISTA** la delibera n. 30/2024 del 29 febbraio 2024, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023.*”;

- VISTA** la nota dell'8 aprile 2024, assunta al prot. 37076/2024, con cui SACBO ha comunicato all'Autorità la formale chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;
- VISTA** la delibera n. 87/2024 del 26 giugno 2024, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio per il periodo tariffario 2024-2025. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023*", con la quale l'Autorità ha condizionato la conformità al Modello della citata proposta tariffaria di SACBO all'applicazione dei correttivi di cui al punto 1 del dispositivo, emanando altresì le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo stesso;
- VISTA** la nota del 4 settembre 2024, assunta al prot. 81623/2024, con la quale SACBO ha provveduto a trasmettere la proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Bergamo per il periodo tariffario 2024-2025, in asserita attuazione di quanto prescritto dall'Autorità con la delibera n. 87/2024, al fine di acquisire la definitiva attestazione di conformità al Modello;
- VISTA** la nota del 10 settembre 2024, assunta al prot. 84246/2024, con la quale SACBO, ai sensi della Misura 8.2, ha trasmesso agli utenti aeroportuali: (i) il documento informativo annuale e (ii) la convocazione in audizione per il 23 ottobre 2024;
- VISTA** la nota del 24 settembre 2024, assunta al prot. 89601/2024, con la quale SACBO ha provveduto a comunicare il livello dei diritti che intende applicare dal 1° dicembre 2024 sino al 31 dicembre 2024 ai soggetti responsabili in Italia dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria IATA presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio (nel seguito: biglietterie IATA);
- VISTA** la nota del 2 ottobre 2024, assunta al prot. 94985/2024, con la quale SACBO ha integrato la proposta tariffaria trasmessa il 4 settembre 2024 e fornito riscontro alla ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dagli Uffici con nota del 27 settembre 2024, prot. 91272/2024;
- VISTA** la nota del 22 ottobre 2024 (prot. ART 104755/2024), con cui l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito: ENAC) ha riscontrato la nota del 30 agosto 2024 (prot. ART 79737/2024) di richiesta di chiarimenti di SACBO circa gli obiettivi degli indicatori di tutela ambientale riferimenti al correttivo di cui al punto 1, lettera e), del dispositivo della delibera n. 87/2024;
- VISTA** la nota del 24 ottobre 2024, assunta al prot. 105540/2024, con la quale SACBO, ad esito dell'audizione annuale degli utenti tenutasi in data 23 ottobre 2024 (il cui verbale è stato acquisito al prot. 106326/2024), ha provveduto a comunicare il livello dei diritti che intende applicare dal 1° gennaio 2025 alle biglietterie IATA;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi della Misura 8.1.4, punto 5, del Modello, successivamente alla ricezione della proposta tariffaria emendata da parte del gestore, l'Autorità procede alla verifica dell'applicazione dei correttivi, pubblicandone l'esito sul proprio sito web;
- CONSIDERATO** che l'Autorità è tenuta a verificare la conformità al Modello dei diritti aeroportuali sui quali è stato raggiunto l'accordo con l'utenza;

**RILEVATO**

che dall'istruttoria svolta dagli Uffici è emerso che la predetta proposta tariffaria emendata, trasmessa da SACBO con la citata nota del 4 settembre u.s. e integrata con la citata nota del 2 ottobre u.s., non prevede la corretta applicazione dei seguenti correttivi prescritti dall'Autorità al punto 1 della citata delibera n. 87/2024, in quanto:

- con riferimento alla lettera a) del citato punto 1, il gestore ha provveduto ad aggiornare i volumi di traffico per l'annualità 2023, che costituisce l'anno ponte, assumendoli pari ai valori consuntivati in detta annualità; di contro, il gestore non ha inteso aggiornare, tenendo adeguato conto del traffico consuntivato nel 2023, i valori di traffico previsionali per il 2024 e il 2025 sottesi alla dinamica tariffaria per le stesse annualità;
- con riferimento alla lettera b) del citato punto 1, il gestore non ha ottemperato al correttivo prescritto, non allocando il canone concessorio ai prodotti regolati secondo quanto previsto alla Misura 27.5, punto 4, del Modello;

**RITENUTO**

pertanto che, fatta salva l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al punto 4 del dispositivo della delibera n. 87/2024, la proposta tariffaria così come emendata dal gestore non possa esser oggetto di conformità al Modello, in quanto non ottempera ai correttivi di cui al punto 1, lettere a) e b) del dispositivo della medesima delibera;

**RITENUTO**

conseguentemente che, in applicazione dell'articolo 80, commi 2, 3, 4 e 5 del d.l. 1/2012 - ferma restando la facoltà del gestore di trasmettere controdeduzioni scritte entro 7 giorni dalla comunicazione della presente delibera, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al punto 4 del dispositivo della delibera n. 87/2024 - risulti necessario disporre:

- la sospensione del livello dei diritti aeroportuali di cui alla citata proposta di revisione dei diritti aeroportuali, trasmessa all'Autorità con la citata nota prot. ART 81623/2024 e integrata con la citata nota prot. ART 94985/2024, comunicata alle biglietterie IATA con la citata nota prot. ART 89601/2024;
- che SACBO, per il periodo di sospensione, continui ad applicare il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa l'8 aprile 2024, in quanto configurante "*i livelli tariffari preesistenti al nuovo regime*" di cui al citato comma 3, fatto salvo l'eventuale conguaglio connesso al disallineamento temporale di decorrenza dei nuovi diritti conformi al Modello, la cui quantificazione – con le relative modalità di recupero – dovrà essere soggetta a verifica di conformità da parte di questa Autorità;
- che SACBO rettifichi le citate comunicazioni alle biglietterie IATA effettuate dal gestore rispettivamente con le citate note prott. ART 89601/2024 e 105540/2024;
- che SACBO trasmetta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, una nuova proposta tariffaria emendata pienamente conforme a quanto disposto dalla delibera n. 87/2024;

**CONSIDERATO**

che gli obiettivi annuali afferenti all'indicatore "*3.B. attività indirette con effetti ambientali*", di cui al Piano di tutela ambientale trasmesso con nota assunta al prot. 13843/2023 dell'8 maggio 2023 dall'ENAC, oltre a risultare già conseguiti in annualità precedenti al 2024, sono mantenuti costanti nel periodo tariffario 2024-2025 di cui

trattasi e non configurano il miglioramento di anno in anno dell'impatto sull'ambiente delle infrastrutture aeroportuali concesse, richiesto dalla Misura 10.1.3, punto 1, del Modello;

**RITENUTO** pertanto, che il citato indicatore "*3.B. attività indirette con effetti ambientali*" non debba concorrere alla quantificazione del parametro tariffario ε nel periodo tariffario 2024-2025;

**VISTA** la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento; su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la non conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2024-2025, asseritamente emendata in applicazione di quanto disposto dalla delibera n. 87/2024 dalla Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio - S.p.A. (nel seguito: SACBO), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio e trasmessa all'Autorità con la nota del 4 settembre 2024, assunta al prot. 81623/2024, successivamente integrata con nota in data 2 ottobre 2024, assunta al prot. 94985/2024, valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con la delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023 (nel seguito: Modello);
2. è sospeso il livello dei diritti aeroportuali di cui alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali, trasmessa dal gestore all'Autorità con la citata nota prot. ART 81623/2024, successivamente integrata con la citata nota prot. ART 94985/2024, e comunicata dallo stesso ai soggetti responsabili in Italia dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria IATA presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio (nel seguito: biglietterie IATA) con la citata nota del 24 settembre 2024, prot. ART 89601/2024;
3. si dispone che SACBO:
  - a) continui ad applicare il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa l'8 aprile 2024, fatto salvo l'eventuale conguaglio connesso al disallineamento temporale di decorrenza dei nuovi diritti conformi al Modello, la cui quantificazione – con le relative modalità di recupero – dovrà essere soggetta a verifica di conformità da parte di questa Autorità;
  - b) rettifichi le comunicazioni alle biglietterie IATA effettuate dal gestore rispettivamente con le note prott. ART 89601/2024 e 105540/2024;
  - c) trasmetta, entro 30 giorni dalla presente delibera, una nuova proposta tariffaria emendata pienamente conforme al Modello e, in particolare, a quanto disposto al punto 1 del dispositivo della delibera n. 87/2024;
4. gli obiettivi annuali afferenti all'indicatore "*3.B. attività indirette con effetti ambientali*", di cui al Piano di tutela ambientale trasmesso con nota assunta al prot. 13843/2023 dell'8 maggio 2023 dall'ENAC, non devono concorrere alla quantificazione del parametro tariffario ε nel predetto periodo tariffario;
5. resta salva la facoltà del gestore di trasmettere controdeduzioni scritte entro 7 giorni dalla comunicazione della presente delibera, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della direttiva 2009/12/CE;

6. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a SACBO.

Torino, 7 novembre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)